

MOBILITÀ

A.S. 2022/2023

Personale docente, educativo e ATA

Scheda tecnica UIL scuola

PREMESSA

In data 27 gennaio 2022 è stato sottoscritto dal Ministero e da una sola sigla sindacale il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

La UIL scuola non ha sottoscritto il Contratto perché è assolutamente inaccettabile, sia nel metodo che nel merito: nel merito non risolve il problema dei vincoli, lasciandoli anche per il futuro; nel metodo non riconosce la piena agibilità sindacale e la conseguente dignità negoziale ne esce indebolita ed apre un'ipoteca negativa sulla contrattazione futura.

Il nuovo Contratto, per la UIL Scuola, non risponde innanzitutto a quelle che sono le regole per cui una contrattazione possa definirsi tale:

- a) la trattativa è stata avviata ed è proseguita nel corso di una fase di forte conflitto con le Organizzazioni Sindacali di Comparto e Confederali, poi, sfociata negli scioperi del 10 e 16 dicembre;
- b) non ha registrato il massimo della convergenza sindacale, quella che la legge assegna ai vari soggetti sindacali in termini di rappresentatività perché abbia effetti erga omnes;
- c) non agisce su un piano di sostanziale parità con regole e strumenti che ne consentano di trovare l'equilibrio tra diritti e doveri, oggetto della regola contrattuale che è cogente per tutti.
- d) si è conclusa con un Contratto peggiorativo, in termini di diritti del personale, di quello precedente.

Non ultimo, ciò che è stato sottoscritto è frutto di un'interpretazione legislativa in un atto amministrativo, piuttosto che in uno negoziale in cui si dovrebbe capire quali sono i diritti e quali sono gli obblighi, che restano per alcuni mentre sono modificati per altri.

La UIL scuola ha sempre perseguito l'obiettivo, attraverso la contrattazione, di migliorare le condizioni di tutti i lavoratori, mentre, in questo caso, quelli colpiti da un peggioramento sono più numerosi di coloro che riescono a trarne un vantaggio.

In sostanza, il testo non supera la incomprensibile logica dei "blocchi", sia per i docenti che per i DSGA, anzi la accentua: l'attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrrebbe anche per gli anni scolastici successivi.

Rimane inoltre l'anomala estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto.

Siamo ben consci che le responsabilità sono addebitabili a leggi farraginose e fatte male, frutto di azioni parlamentari senza strategie, caratterizzate da scontri ideologici a cui il ministero non si può chiamare fuori rispetto a tali legislazioni deleterie e che, ora, per superare contraddizioni palesi, ci si limita ad operazioni di facciata senza affrontare il nodo fondamentale dei vincoli che rimangono e creeranno ulteriori guasti futuri.

Noi riteniamo che la negoziazione debba continuare e per questo abbiamo già scritto al ministro a cui abbiamo rammentato la grande responsabilità che si sta assumendo nello spaccare il fronte sindacale, in un momento in cui ci sarebbe bisogno di grade unità.

Affrontare il superamento della pandemia, il nodo delle riforme legate al PNRR in connessione al rinnovo del CCNL, meriterebbe ben altri comportamenti e decisioni che sono tutte in capo all'azione di governo che sulla scuola si gioca un ruolo importante. Per questo siamo preoccupati e continueremo la nostra azione politica di pressione per continuare la trattativa e rimettere le relazioni sindacali nei binari della coesione e condivisione.

Di seguito vi illustriamo i casi di difficile interpretazione e senza ulteriori commenti che possano, tra l'altro, consentire, a chi ne ha interesse, di farsi un'idea precisa di quello che noi abbiamo definito un NON CONTRATTO.

PERSONALE DOCENTE

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di mobilità **per l'a.s. 2022/23** tutti i docenti assunti con **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** (compresi i neo immessi in ruolo l'1/9/2021) anche con assunzione solo giuridica.

Di seguito la difformità di trattamento, con riferimento agli anni scolastici successivi al **2022/23**, per i docenti assunti in ruolo in anni scolastici diversi.

Docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2019/20

Se per l'a.s. 2022/23 non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

- ➡ restano nella scuola di attuale titolarità: **Sì**
- ➡ domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. **2023/24**: **Sì**
- ➡ domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

⇒ domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se per l'a.s. **2022/23** presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice sintetico "comune" o "distretto"**:

⇒ domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. **2023/24**: **Sì**

⇒ domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

⇒ domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

2. Se per l'a.s. **2022/23**:

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)**
oppure

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **all'interno del comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola" oppure quello sintetico di "comune", "distretto" o "distretto sub comunale"**:

⇒ domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola **fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza**;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

⇒ domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

⇒ domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA

Se per l'a.s. **2022/23** presentano domanda e ottengono il **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **in altra provincia** utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di "scuola" oppure sintetico "comune", "distretto" o "provincia"):

- ➡ domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.
(*Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25*).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui **all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII**, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

- ➡ domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. **2022/23**: **Sì**
- ➡ domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. **2022/23**: **Sì**

Docenti assunti in ruolo a.s. 2020/21

Se per l'a.s. **2022/23** non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

- ➡ restano nella scuola di attuale titolarità: **Sì**
- ➡ domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. **2023/24**: **Sì**

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se per l'a.s. **2022/23** presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice sintetico "comune" o "distretto"**:

- ➡ domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. **2023/24**: **Sì**

2. Se per l'a.s. **2022/23**:

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)**
oppure

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **all'interno del comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola"** oppure quello sintetico di **"comune", "distretto" o "distretto sub comunale"**:

➡ domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.
(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola **fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;**
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA

Se per l'a.s. **2022/23** presentano domanda e ottengono il **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **in altra provincia** utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di "scuola" oppure sintetico "comune", "distretto" o "provincia"):

➡ domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.
(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui **all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII**, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER L'A.S. 2022/23

Per tutti i casi sopra elencati i docenti assunti l'a.s. **2020/21** non potranno presentare domanda di **assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per l'a.s. 2022/23**.
(Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale titolarità aa.ss. 20/21-21/22-22/23).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di **soprannumero o esubero** o che abbiano una **certificazione di disabilità grave** (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di

gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Docenti assunti in ruolo a.s. 2021/22

Se per l'a.s. **2022/23** non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

- ➔ restano nella scuola di immissione in ruolo acquisendone la titolarità: **Sì**
- ➔ domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. **2023/24**: **NO**
(Blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale titolarità aa.ss. 21/22-22/23-23/24).

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se per l'a.s. **2022/23** presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il **trasferimento** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice "comune" o "distretto"**:

- ➔ domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**: **NO**
(Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di titolarità. In questo caso la titolarità si acquisisce dall' 1/9/22 da cui decorre quindi anche il "blocco": aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di **soprannumero o esubero** o che abbiano una **certificazione di disabilità grave** (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che **assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità** (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

2. Se per l'a.s. **2022/23**:

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **fuori dal comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)**
oppure
- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono **trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo** in una scuola **all'interno del comune di attuale titolarità** utilizzando come preferenza il **codice puntuale di "scuola"** oppure quello sintetico di **"comune", "distretto" o "distretto sub comunale"**:

➔ domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola **fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;**
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA PER L'A.S. 2022/23

Se presentano domanda per l'a.s. 2022/23 e ottengono il **trasferimento** in una scuola **in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice** (puntuale di "scuola" oppure sintetico di "comune", "distretto" o "provincia"):

➔ Domanda di trasferimento/passaggio: **NO** per gli aa.ss. **2023/24 e 2024/25**.

(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25)

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui **all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII**, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER GLI AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Nel caso in cui i docenti assunti l'a.s. 2021/22 non presentino domanda per l'a.s. 2022/23 o non la ottengano, non potranno presentare domanda di **assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24**. *(Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale immissione in ruolo aa.ss. 21/22-22/23-23/24).*

Nel caso in cui ottengano invece il trasferimento acquisendo una nuova titolarità, il blocco vale per tre anni a decorrere dall'1/9/22 (**aa.ss. 22/23-23/24-24/25**).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di

gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Chi non può presentare domanda

Non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23:

1. I docenti che l'1/9/20 o l'1/9/21 hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola indicata con il codice puntuale oppure all'interno del comune di titolarità (in quest'ultimo caso indipendentemente dal codice utilizzato come preferenza):

- ⇒ **non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 perché sono soggetti al vincolo triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità.**

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2020 o l'1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola **fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;****
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2020 o l'1/9/2021, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.**

2. Docenti I Fascia GPS: sono esclusi dalla procedura di mobilità, e di conseguenza non potranno presentare alcuna domanda, **tutti i docenti individuati dalla I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS – materia o sostegno)** a seguito della procedura prevista dal decreto "Sostegni bis".

Le fasi

Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in tre fasi:

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **II fase: intercomunale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra comuni diversi).

- **III fase:** Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all'interno della provincia di titolarità e fra province diverse.

Le aliquote

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase):

- il **50%** dei posti andrà alle **immissioni in ruolo**, l'altro **50%** alla III fase ovvero ai **trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali).
- l'eventuale **posto dispari** è assegnato per il 2022/23 alle immissioni in ruolo.

Trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali)

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

- nel limite del **25%**, delle disponibilità (**25%** per le classi di concorso dei **licei musicali**).

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

- nel limite del **25%** delle disponibilità (**25%** per le classi di concorso dei **licei musicali**).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei **trasferimenti interprovinciali**.

Le preferenze

Numero

Le preferenze saranno **minimo 1 e massimo 15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

- **Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica**, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.
- **Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda** (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).
- **Nel caso di presentazione di più domande** (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.

Tipologia

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuole
- comuni
- distretti
- codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Specifici codici

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

ATTENZIONE: strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A e comuni isolani

I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati **presso strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A. dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.**

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale e provincia):

- L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

- Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

COMUNI ISOLANI: Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia":

- il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";
- il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".

Sedi carcerarie scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, **su domanda degli interessati**, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati **negli ultimi 2 anni** sulle predette sedi.

- Ai fini dei 2 anni si considera anche l'**anno in corso**.

La domanda si presenta in modalità cartacea.

Quinquennio su posto di sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno (naturalmente se non hanno i vincoli precedentemente elencati).

ATTENZIONE: I docenti che per l'a.s. 2021/22 hanno ottenuto il **passaggio di ruolo su posti di sostegno** hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.

Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l'**anno scolastico in corso** e l'eventuale anno di **decorrenza giuridica**.

Trasferimenti da posto di sostegno a posto comune

Possono richiedere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune i docenti che hanno terminato il quinquennio su posto di sostegno (naturalmente se non hanno i vincoli precedentemente elencati).

I movimenti da **posto di sostegno a posto comune** sono stati derubricati nell'ultima sequenza della II fase (trasferimento intercomunale), anche se avvengono tra scuole dello stesso comune.

Vengono inoltre realizzati secondo le seguenti aliquote:

- 100% posti disponibili a.s. 22/23
- 75% posti disponibili a.s. 23/24
- 50% posti disponibili a.s. 24/25.

Passaggi di cattedra e di ruolo

I passaggi di cattedra e di ruolo possono essere richiesti per l'a.s. **2022/23** solo in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione per il ruolo o classe di concorso richiesti;
- aver superato l'anno di formazione e prova entro l'a.s. 2020/21.
Per cui il docente neo immesso in ruolo l'1/9/21 o comunque chi, nell'a.s. 2021/22, sta svolgendo l'anno di formazione e prova, non può richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per l'a.s. 2022/23.

Passaggi di cattedra e di ruolo: cosa prevale

Il docente può presentare contestualmente anche **tre distinte domande**: trasferimento, passaggio di cattedra (anche per più classi di concorso dello stesso grado) e passaggio di ruolo (per un solo ruolo).

- In caso di presentazione di domande di **trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo**, il conseguimento del **passaggio di ruolo** rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra prevalendo comunque su queste ultime.
- In caso di presentazione di domande di **trasferimento e passaggio di cattedra**, è il docente che deve **precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza**. Qualora ometta tale indicazione **prevale comunque il passaggio di cattedra**.

Cattedre orarie esterne scuola di I e II grado

Nella scuola secondaria di I e II grado le cattedre possono essere:

a) solo interne (tutte le ore della cattedra sono in un'unica autonomia scolastica);

b) esterne nello stesso comune (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune);

c) cattedre tra comuni diversi (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune).

Attenzione: quando il docente inserisce le preferenze all'interno del modulo-domanda ed esercita l'opzione b) o c), non può scegliere la scuola di eventuale completamento.

Sequenza

Cattedre esterne (preferenza puntuale o sintetica)

In caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Docenti senza sede o in esubero in provincia

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio **in provincia, al termine della II fase**, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla **prima preferenza espressa**.
- Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

Assegnazione dei docenti in plessi situati in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in **comuni diversi** rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenze

Punteggio del servizio pre-ruolo

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della **mobilità a domanda**, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PERSONALE EDUCATIVO

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando **istituto, comune, provincia**.

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a **nove** province diverse.

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini **della mobilità a domanda**, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Mobilità territoriale e professionale

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (dalla primaria alla secondaria) avviene con i seguenti criteri:

- la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (inclusa quella di appartenenza);
- la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
- l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di tutti i docenti di religione a tempo indeterminato; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l'eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.

Inoltre:

- Per poter chiedere il trasferimento da una diocesi ad un'altra il docente deve avere l'idoneità della diocesi di destinazione.
- Per poter chiedere il passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa, bisogna essere idonei nel grado richiesto.

N.B. L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dunque non nella prima fase dei trasferimenti.

LE FASI

Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- **I fase:** mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;
- **II fase:** mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;
- **III fase:** mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;
- **IV fase:** mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
- **V fase:** mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

Annualmente tutti i docenti di religione a tempo indeterminato devono presentare la scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari. La tempistica viene individuata da apposita comunicazione da parte del Ministero salvo diversa indicazione da parte degli Uffici scolastici territoriali.

DSGA

I DSGA immessi in ruolo a partire dall'a.s. 2021/22 sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per tre anni scolastici.

PERSONALE ATA

Numero domande che può presentare

- Il personale ATA in attesa di sede definitiva (es. neo immesso in ruolo) deve presentare domanda di mobilità.
- Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di **una sola altra provincia**: in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.
- Il personale ATA può chiedere il passaggio di profilo (nella stessa area) purché in possesso del titolo.

Preferenze

Possono essere **espresse fino a 15 preferenze**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuola
- distretto
- comune
- provincia
- istruzione degli adulti.

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della **mobilità a domanda**, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, **prestato nella rispettiva fascia di appartenenza**, è equiparato a quello di ruolo.

Assegnazione in sedi situate in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando il**

criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenze.

COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI (PROCEDURE SELETTIVE ART. 58, COMMI 5 E SS. D.L N.69/2013; ART. 1 COMMI 619 E 622 L. 205/2017)

Personale immesso in ruolo a **tempo pieno**, o che abbia successivamente beneficiato della **conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno**:

- **partecipa alle procedure di mobilità volontaria o d'ufficio.**

Punteggio:

Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di **collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione** di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al **personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

LE PRECEDENZE

Personale docente, educativo e ATA

- I. **Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).**

- II. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.**

- III. **Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.**

- IV. **1. Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale**
2. Assistenza al coniuge o da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità
 - per assistenza al **coniuge**

 - per assistenza al **genitore**

- V. **Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità**

- VI. **Personale coniuge di militare o di categoria equiparata**

- VII. **Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**

- VIII. **Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998**

SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE - "PARTICOLARI" PRECEDENZE

I docenti che hanno insegnato per **almeno 3 anni**, anche a **tempo determinato**, in:

- strutture ospedaliere
 - presso le istituzioni penitenziarie
 - nei corsi serali
 - nei CPIA (ex CTP)
- ⇒ Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi **solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.**
- ⇒ Ai fini del triennio si **conta anche l'anno in corso.**
- ⇒ Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di **almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.**

Obbligatorietà/non obbligatorietà del codice "comune"

Quando è obbligatorio inserire la preferenza sintetica del codice del comune (o sub comunale)

- **PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):**

Nella sez. "preferenze" è **obbligatorio** indicare **come prima preferenza** una o più istituzioni scolastiche del comune di residenza, nel caso dell'art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92; dell'istituto di cura nel caso delle cure continuative.

Il codice del comune o distretto sub comunale (di residenza/istituto di cura) è obbligatorio indicarlo **(anche preceduto dalle singole scuole) solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.**

- **PER LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli, tutore legale, assistenza coniuge o genitori); n. VI (Legge 100 coniuge militare); n. VII (mandato amministrativo):**

Nella sez. "preferenze" è **comunque obbligatorio** indicare il codice sintetico del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.** Pertanto, l'indicazione della preferenza sintetica "comune" o distretto "sub comunale" è sempre obbligatoria.